PROT. INT. 1663
BEL 07 APR. 2006

Determinazione n° 17
05 APR. 2006
del registro cronologico di settore

ORIGINALE

COMUNE DI VIBO VALENTIA
Provincia di VIBO VALENTIA

L'anno duemilasei, il giorno cinque del mese di aprile l'arch. Giacomo Consoli nella qualità di dirigente ha adottato la seguente determinazione :

Determinazione

SETTORE 8
Pianificazione Territoriale - Urbanistica

Dirigente: arch. Giacomo Consoli

Oggetto: Integrazione atto di conformazione alle disposizioni di cui alla legge Regionale n°19 del 16.4.2002.

=== IL DIRIGENTE ===

Premesso:

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 21.02.2006, è stato dato indirizzo al dirigente del settore 8 di adeguare le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente alla legge urbanistica della Calabria n. 19/2002;
- Che a seguito dell'entrata in vigore della legge Urbanistica Regionale n°19/2002 il Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica ed Ambiente, ha emanato la direttiva n°2824/2002 con la successiva nota Integrativa n°3060/2002 e la circolare n°770 del 7.3.2003;
- Che con determina n°46 del 24.10.2002 il Dirigente del settore 8 adottava l'atto di conformazione alla legge Urbanistica Regionale n° 19/2002;

Considerato:

- Che la legge regionale n. 19/2002, all'art. 57 comma 4, individua per le singole zone omogenee del territorio comunale le destinazioni d'uso ammissibili suddivise nei seguenti raggruppamenti;
  a) *residenziale, turistico-ricettiva e direzionale, sanitaria;*
  b) *produttiva (commerciale, artigianale, industriale nei limiti dimensionali stabiliti dalla normativa vigente in materia di piccole e medie imprese di trasformazione);*
  c) *industriale (nei limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione vigente in materia di imprese maggiori);*
  d) *servizi pubblici o di interesse pubblico a carattere generale o comprensoriale;*
  e) *agricola;*
- che i comma 5, 6, 7, 8 dello stesso articolo 57 precisano che:
  - le destinazioni d'uso di cui alla lettera **a)** possono essere insediate nelle zone di tipo A) B) e C) di cui al Decreto Interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;
  - le destinazioni d'uso di cui alle lettere **b)** e **c)** possono essere insediate nelle zone D) di cui al Decreto Interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;
  - le destinazioni d'uso di cui alle lettere **d)** possono essere insediate nelle zone F) di cui al Decreto Interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;
  - le destinazioni d'uso di cui alla lettera **e)** possono essere insediate nelle zone E) di cui al Decreto Interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali. Gli esercizi commerciali di vicinato e piccole imprese artigiane non inquinanti, sono ammessi in tutte le zone omogenee ad eccezione di quelle E), di cui al Decreto Interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
- Che il D.P.R. 447/1998 così come modificato dal D.P.R. 440 /2000 all'art.1-bis precisa che rientrano tra gli impianti produttivi tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, servizi di telecomunicazioni.

Preso atto:

- Che Il vigente P.R.G., redatto nel 1989, non contempla per le singole zone omogenee le destinazioni d'uso così come previste dalla legge urbanistica regionale;

- Che con determina dirigenziale n°46 del 24.10.2002 è stato recepito quanto dettato dall'art.57 della L.R. 19/2002 relativamente alla suddivisione in raggruppamenti delle destinazioni d'uso e della relativa normativa;

Ritenuto di:

- Conformare alla legge Urbanistica regionale alcuni articoli delle N.T.A. del P.R.G. vigente integrando, per le singole zone omogenee, le destinazioni consentite nel modo seguente:

  - **All'art. 37 - zone residenziali esistenti e di completamento . RC –**
    - In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni:
      a) residenze
      b) servizi sociali di proprietà pubblica
      c) associazioni politiche, sindacali, culturali, religiose
      d) istituzioni pubbliche statali e rappresentative
      e) attrezzature a carattere religioso
      f) ristoranti, bar, locali di divertimento e svago (scuole di ballo, palestre private, etc.)
      g) artigianato di servizio con esclusione delle lavorazioni nocive, rumorose e comunque incompatibili con la residenza per una superficie massima di mq. 200
      h) commercio di vicinato
      i) asili nido,scuole materne, scuole private
      j) teatri e cinematografi
      k) uffici pubblici e privati, studi professionali per una superficie utile non superiore al 20% di quella totale dell'edificio
      l) alberghi, pensioni ed altre attrezzature ricettive per il turismo
      m) presidi sanitari
      n) garages di uso pubblico

Le destinazioni sopra elencate dovranno assicurare lo standards per parcheggi previsto dall'art. 26 delle N.T.A. mentre per i locali commerciali dovrà essere applicato lo standard fissato dalla legge regionale n. 17 del 11 giugno 1999.

  - **All'art. 38 – zone residenziali di espansione, RE –**
    - In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
      a) residenze
      b) servizi sociali di proprietà pubblica
      c) associazioni politiche, sindacali, culturali, religiose
      d) istituzioni pubbliche statali e rappresentative
      e) attrezzature a carattere religioso
      f) ristoranti, bar, locali di divertimento e svago (scuole di ballo, palestre private, etc.)

g) artigianato di servizio con esclusione delle lavorazioni nocive, rumorose e comunque incompatibili con la residenza per una superficie massima di mq. 200
h) commercio di vicinato
i) teatri e cinematografi
j) alberghi, pensioni ed altre attrezzature ricettive per il turismo
k) presidi sanitari

Le destinazioni sopra elencate dovranno assicurare lo standard per parcheggi previsto dall'art. 26 delle N.T.A.,mentre per i locali commerciali dovrà essere applicato lo standard fissato dalla legge regionale n. 17 dell'11 giugno 1999. (commerciale, artigianale, industriale nei limiti dimensionali stabiliti dalla normativa vigente in materia di piccole e medie imprese di trasformazione)

- **All'art. 40 – zone artigianali esistenti e di completamento. AC –**

in queste zone sono consentite le seguenti destinazioni:

a) attività di produzione di beni e servizi
b) attività agricole
c) Attività commerciali
d) Attività artigianali
e) Attività turistiche ed alberghiere
f) Servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari
g) Servizi di telecomunicazioni
h) Depositi e magazzini
i) Servizi tecnici e amministrativi degli impianti artigianali
j) Una sola abitazione per ciascun impianto artigianale, con una superficie max di 200 mq. -SI- ad uso del custode o del titolare dell'azienda

Le destinazioni sopra elencate dovranno assicurare lo standard per parcheggi previsto dall'art. 26 delle N.T.A. mentre per i locali commerciali dovrà essere applicato lo standard fissato dalla legge regionale n. 17 del 11 giugno 1999 – direttive regionali in materia di commercio in sede fissa.

- Vista la legge regionale n. 17 del 11 giugno 1999.
- Vista la legge Regionale n. 19/2002
- Visti i vigenti regolamento edilizio e le norme tecniche di attuazione allega P.R.G.
- Vista la determina dirigenziale n°46 del 24.10.2002
- Visto il D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

Per i motivi riportati in premessa, e che qui s'intendono tutti integralmente riportati e trascritti, di specificare che ai sensi dell'art. 57 della legge Urbanistica Regionale n°19/2002, *"disciplina del mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili"*, gli articoli 37, 38 e 40 delle Norme

Tecniche d'Attuazione del P.R.G. vigente s'intendono integrati con le destinazioni consentite:

- **All'art. 37 - zone residenziali esistenti e di completamento . RC –**
  - In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni:
    a) residenze
    b) servizi sociali di proprietà pubblica
    c) associazioni politiche, sindacali, culturali, religiose
    d) istituzioni pubbliche statali e rappresentative
    e) attrezzature a carattere religioso
    f) ristoranti, bar, locali di divertimento e svago (scuole di ballo, palestre private, etc.)
    g) artigianato di servizio con esclusione delle lavorazioni nocive, rumorose e comunque incompatibili con la residenza per una superficie massima di mq. 200
    h) commercio di vicinato
    i) asili nido,scuole materne, scuole private
    j) teatri e cinematografi
    k) uffici pubblici e privati, studi professionali per una superficie utile non superiore al 20% di quella totale dell'edificio
    l) alberghi, pensioni ed altre attrezzature ricettive per il turismo
    m) presidi sanitari
    n) garages di uso pubblico

Le destinazioni sopra elencate dovranno assicurare lo standard per parcheggi previsto dall'art. 26 delle N.T.A., mentre per i locali commerciali dovrà essere applicato lo standard fissato dalla legge regionale n. 17 del 11 giugno 1999.

- **All'art. 38 – zone residenziali di espansione, RE –**
  - In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
    a) residenze
    b) servizi sociali di proprietà pubblica
    c) associazioni politiche, sindacali, culturali, religiose
    d) istituzioni pubbliche statali e rappresentative
    e) attrezzature a carattere religioso
    f) ristoranti, bar, locali di divertimento e svago (scuole di ballo, palestre private, etc.)
    g) artigianato di servizio con esclusione delle lavorazioni nocive, rumorose e comunque incompatibili con la residenza per una superficie massima di mq. 200
    h) commercio di vicinato
    i) teatri e cinematografi
    j) alberghi, pensioni ed altre attrezzature ricettive per il turismo
    k) presidi sanitari

Le destinazioni sopra elencate dovranno assicurare lo standard per parcheggi previsto dall'art. 26 delle N.T.A. mentre per i locali commerciali dovrà essere

applicato lo standard fissato dalla legge regionale n. 17 del 11 giugno 1999 (commerciale, artigianale, industriale nei limiti dimensionali stabiliti dalla normativa vigente in materia di piccole e medie imprese di trasformazione).

- **All'art. 40 – zone artigianali esistenti e di completamento. AC –**

in queste zone sono consentite le seguenti destinazioni:

a) attività di produzione di beni e servizi
b) attività agricole
c) Attività commerciali
d) Attività artigianali
e) Attività turistiche ed alberghiere
f) Servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari
g) Servizi di telecomunicazioni
h) Depositi e magazzini
i) Servizi tecnici e amministrativi degli impianti artigianali.
j) Una sola abitazione per ciascun impianto artigianale, con una superficie max di 200 mq. -SI- ad uso del custode o del titolare dell'azienda.

Le destinazioni sopra elencate dovranno assicurare lo standard per parcheggi previsto dall'art. 26 delle N.T.A., mentre per i locali commerciali dovrà essere applicato lo standard fissato dalla legge regionale n. 17 del 11 giugno 1999 – direttive regionali in materia di commercio in sede fissa.

CITTA' DI VIBO VALENTIA S.P.Q.V.

IL DIRIGENTE
arch. Giacomo Consoli